

LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972, n. 13
e 19 marzo 1984, n. 14 relative alla previdenza ~~dei~~ Consiglie
ri regionali

Legge regionale

"Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14 relative alla previdenza dei Consigli regionali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 3 della L.R. 14.11.72, n. 13 e successive modificazioni è così integrato:

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico-attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo.

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale relativo all'indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all'art. 3 della L.R. 19 marzo 1984, n. 14 è il 22%.

Art. 3

I commi primo e terzo dell'art. 5 della L.R. 14.11.72, n. 13 e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

"La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della presente leg

ge, sono ridotte, anche ai fini della determinazione dello assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

! Et� di pensionamento	Coefficiente di riduz.	!
! 55	0,7604	!
! 56	0,8016	!
! 57	0,8460	!
! 58	0,8936	!
! 59	0,9448	!

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 12".

Art. 4

L'art. 9 della L.R. 14.11.1972, n. 13 e successive modificazioni   sostituito dal seguente:

"Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facolt  di continuare, qualora non sia stato rielto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto

to all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il sessantesimo anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al 2° comma del precedente art. 5.

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purchè abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi*.

Art. 5

All'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 1972, n. 13, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero al Parlamento Europeo".

Art. 6

L'art. 12 della L.R. 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall'art. 4 della L.R. 19 marzo 1984, n. 14, è sostituito dal seguente:

"L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno si riferisce:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
10	55%
11	56%
12	57%
13	58%
14	59%
15	60%
16	61%
17	61,5%
18	62%
19	62,5%
20	63%

La frazione di anno si computa per intero purchè sia di durata inferiore a sei mesi e un giorno."

Art. 7

Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla legge regionale 14.11.1972, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

Art. 8

La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia.

Art. 9

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per ciò che riguarda l'esercizio 1987, mediante riferimento, del relativo onere, al capitolo 00102 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1987, che presenta la necessaria disponibilità;

- per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità della presente legge, mediante ricorso dalle modalità di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

Art. 10

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)

- Consiglio Regionale
della Puglia

24

E' estratto del verbale della seduta del 29.7.87 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)
